



CITTÀ DI SANLURI

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE
DI AREE E SPAZI DESTINATI A
VERDE PUBBLICO SENZA FINI
DI LUCRO E SENZA ONERI A
CARICO DEL COMUNE DI
SANLURI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 20/07/2015

Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale



ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale riconosce che il verde urbano costituisce bene comune della collettività, la cui conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, per le sue molteplici funzioni sociali, urbanistiche ed ecologiche.

Al fine di garantire e favorire il miglioramento della qualità urbana e della qualità di vita della cittadinanza, l'Amministrazione Comunale intende affidare aree e spazi verdi di sua proprietà, non soggetti a manutenzione o gestione onerosa e liberi da ogni gravame, a soggetti privati o pubblici come meglio indicati all'art. 4 (soggetti ammessi), che vi abbiano interesse al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

Le attività consentite dal presente regolamento sono quelle di cui al successivo articolo 5 (definizione interventi permessi). L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- Sensibilizzare i cittadini sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale;
- Stimolare e accrescere nei cittadini il senso di appartenenza del bene comune e generare impulso alla costante attenzione al decoro urbano;
- Recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

Le aree interessate dal presente regolamento mantengono funzioni ad uso pubblico secondo le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 2 DISCIPLINA

L'affidamento in concessione delle aree verdi libere da vincoli di cui all'art. 1, consiste nell'autorizzazione ad usufruire delle aree per operarvi interventi di manutenzione e di miglioramento agronomico, ambientale e paesaggistico per un tempo determinato.

L'affidamento avviene previa richiesta ed attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto assegnatario denominato "concessionario", che si impegna alla realizzazione delle opere.

Nelle aree verdi concesse per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento sono vietate attività a scopo di lucro.

L'affidamento dell'area verde non potrà in alcun modo comportare limitazioni o inibizioni del pubblico utilizzo.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONE AREE AMMESSE

Ai fini dell'affidamento per aree e spazi verdi si intendono aree di proprietà comunale individuate dagli strumenti urbanistici vigenti come zona "S" e "G" nonché aree di cessione a verde dei piani di lottizzazione residenziale ricadenti in zona "C" e per attività produttive ricadenti in zona "D" e ricomprendenti inoltre:

- aiuole;
 - fioriere e aiuole mobili, rotatorie e spartitraffico;
-



- giardini;
- aree a verde di pertinenza degli edifici scolastici; · aree incolte destinate a verde.

ARTICOLI 4 SOGGETTI AMMESSI

Le aree e spazi individuati al precedente art. 3 possono essere affidati a:

- cittadini singoli ovvero costituiti in forma associata (anche non riconosciuta tipo comitati di quartiere, condomini, etc.);
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche;
- ordini religiosi;
- soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- istituzioni ed enti pubblici

ARTICOLO 5 DEFINIZIONE INTERVENTI PERMESSI

Nelle aree e spazi verdi oggetto di concessione possono essere realizzati i seguenti interventi ed attività:

a) Manutenzione ordinaria comprendente tutela igienica, pulizia, raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e dei residui del verde, sfalcio periodico dei prati, potature di siepi e alberate, e conferimento dei rifiuti secondo le specifiche procedure, irrigazione, concimazione, trattamenti fitosanitari biologici per ambiente urbano e quant'altro necessario secondo le buone tecniche colturali finalizzate al mantenimento del patrimonio affidato.

b) Intervento straordinario rivolto alla riqualificazione attraverso la progettazione della nuova sistemazione dell'area attraverso l'impianto di prato, fiori, arbusti, siepi, alberi, nuovi arredi urbani ed impianti etc.

Le attività, siano di manutenzione ordinaria, siano interventi straordinari, devono essere esplicitati attraverso il "Progetto di tutela e valorizzazione" predisposto dal soggetto interessato all'affidamento.

Gli interventi ed attività sono interamente a carico del "concessionario". Lo stesso sarà responsabile del conferimento dei rifiuti ai fini dello smaltimento.

Gli interventi ed attività realizzabili devono essere pienamente compatibili con le vigenti norme a livello nazionale, regionale e comunale.

Gli interventi devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano, sotto l'aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che il comune si riserva di dettare.

Il "Progetto di tutela e valorizzazione" deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto, rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura del concessionario, si intende acquisito al patrimonio comunale, con esclusione di strutture e/o impianti a carattere temporaneo ed amovibile che, a termine della convenzione devono essere rimossi.



ARTICOLO 6 PROCEDURA

La richiesta di affidamento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo.

L'affidamento si realizza attraverso la stipulazione di una convenzione, secondo lo schema allegato al presente Regolamento, tra il soggetto Concessionario e il Comune.

Per la richiesta di affidamento finalizzata alla Manutenzione ordinaria (art. 5, comma 1, lett. a) il servizio comunale competente redige la convenzione secondo lo schema allegato al presente Regolamento e procede alla sottoscrizione della stessa con il Concessionario, previa acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Per la richiesta di affidamento finalizzata alla Manutenzione straordinaria (art. 5, comma 1, lett.

b) la Giunta Comunale deve deliberare l'assegnazione in affidamento e dare mandato al servizio comunale competente per la stipulazione della convenzione.

La richiesta di affidamento deve essere corredata dalla documentazione in relazione alla tipologia di intervento e precisamente:

a) per Manutenzione ordinaria (art. 5, comma 1, lett. a):

a.1) il "Progetto di tutela e valorizzazione" contenente il rilievo fotografico dell'area e le finalità del progetto;

a.2) il "Programma manutentivo minimo" contenente la descrizione degli interventi manutentivi previsti per mantenere, conservare e migliorare l'area in concessione.

b) per Manutenzione straordinaria (art. 5, comma 1, lett. b):

b.1) il "Progetto di tutela e valorizzazione" contenente la descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo rilievo fotografico;

b.2) relazione descrittiva e tavole di progetto (a firma di dottore agronomo/forestale o perito agrario o agrotecnico) dell'intervento di riqualificazione, con il dettaglio degli interventi previsti e le specifiche delle essenze vegetali di mettere a dimora.

b.3) l'indicazione della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori e il possesso dei requisiti di legge richiesti per le imprese esecutrici di lavori pubblici;

b.4) il cronoprogramma dei lavori;

b.5) il "Programma manutentivo minimo" contenente la descrizione degli interventi manutentivi previsti per mantenere, conservare e migliorare l'area in concessione.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI, ONERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di:

- realizzare gli interventi ed attività secondo quanto stabilito nella convenzione, nell'area/spazio pubblico concesso a titolo gratuito e senza scopo di lucro;
 - deve mantenere la funzione dell'area ad uso pubblico, nelle migliori condizioni e con la massima diligenza, senza determinare discriminazione tra i cittadini utilizzatori;
 - salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e consentire ogni intervento manutentivo che si rendesse necessario.
 - eseguire le disposizioni impartite dal servizio comunale finalizzate al rispetto della convenzione.
-



Il concessionario ha l'onere di:

- assumere ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori o dalla cattiva manutenzione;
- assumere ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni a quanti svolgono per conto di esso le attività di cui all'art. 5;
- segnalare al Servizio comunale gli impedimenti di qualsiasi natura che siano di ostacolo all'esecuzione degli interventi stabiliti nella convenzione.

Il concessionario ha facoltà di:

- utilizzo delle bocchette di irrigazione, laddove esistenti, per le strette necessità derivanti dall'atto di concessione;
- apporre a sua cura e spese, qualora ne faccia richiesta e sia formalmente autorizzato, un cartello riportante lo stemma del Comune di Sanluri e la scritta "questa/o aiuola spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del concessionario. Tale cartello non può avere dimensioni maggiori di 100 cm (base), 70 cm (altezza), installato a livello massimo di cm 100, nel numero massimo 1 cartello per 500 mq di area concessa.

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE

La partecipazione del comune è limitata alla messa a disposizione delle aree.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal concessionario.

ARTICOLO 9 DURATA

La durata della convenzione per l'affidamento in concessione delle aree verdi non può superare i cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto. La convenzione può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta del concessionario da inoltrare 90 giorni prima della scadenza.

Il Comune ha facoltà di revoca della concessione in ogni momento per ragioni di interesse pubblico, cambio di destinazione o per modificazione dell'area interessata.

La mancata ottemperanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il mancato rispetto delle condizioni sancite nella convenzione nonché ed oppure alle prescrizioni impartite dal servizio comunale, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.

Il concessionario può recedere in ogni momento dalla convenzione dando comunicazione scritta con anticipo di trenta giorni.

ARTICOLO 10 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti la decadenza, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare la competenza del Foro di Cagliari.

Allegati:

- Schema di convenzione
-

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO DI SPAZIO DESTINATO A VERDE PUBBLICO SITO IN VIA

Il giorno - del mese di - dell'anno duemila - alle ore - nella sede municipale,
TRA

- , in qualità di Responsabile del Servizio, che interviene nel presente atto giusto provvedimento del Sindaco n° del , il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 - Codice Fiscale del Comune n° 82002670923

E

- , nat a il , residente , in qualità di

, di seguito denominato "Concessionario".

Premesso che

Il Concessionario, in forza del Regolamento per l'assegnazione in gestione di aree e spazi destinati a verde pubblico senza fini di lucro e senza oneri a carico del comune di Sanluri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del (di seguito citato "Regolamento"), ha chiesto di prendere in carico, senza alcun onere a carico del Comune di Sanluri, l'area verde di mq. sita in via , individuata (eventuali ulteriori specificazioni)
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa in narrativa forma parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Concessionario dalla data odierna s'impegna usufruire delle aree per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di miglioramento agronomico, ambientale e paesaggistico manutentivo, allegati alla proposta di affidamento (art. 5 punto 1, lettere a), b) del Regolamento), per un tempo determinato.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico e gratuito dell'area. L'area rimane permanentemente destinata a uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

È vietato l'uso di prodotti fitosanitari, con la sola esclusione di quelli ammessi per la lotta biologica in ambiente urbano.

Il Concessionario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento che si rendessero necessari.

La pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti è a carico del Concessionario. È consentita l'utilizzazione delle bocchette d'irrigazione, laddove esistenti, per le

strette necessità derivanti dalla presente convenzione e previa autorizzazione comunale.

Il Concessionario può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Sanluri e la dicitura “questo spazio verde è curato da (denominazione del Concessionario) (art. 7 del Regolamento).

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni (max 5) a far data da oggi per concludersi il , con eventuale rinnovo da richiedersi a cura del Concessionario con richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO (ART. 7 REGOLAMEN- TO).

Il Concessionario ha l'esclusiva responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a terzi, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art.5 del citato Regolamento o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati e da danni derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto nella Convenzione e nel citato Regolamento.

Il Concessionario ha l'esclusiva responsabilità civile e penale per eventuali infortuni a quanti svolgono per suo conto le attività previste all'art.5 suddetto.

Il Concessionario assume l'obbligo di operare nel rispetto delle normative di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

L'amministrazione comunale per il tramite del responsabile del procedimento e/o del Servizio di Polizia Municipale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche in ordine all'osservanza delle disposizioni regolamentari e disciplinate dalla presente convenzione.

ARTICOLO 6 – INTERVENTI PERMESSI

Sono permessi gli interventi come individuati dall'art. 5 del Regolamento, con le procedure di cui all'art. 6 dello stesso Regolamento.

ARTICOLO 7 – ALTRE NORME DA OSSERVARE

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si rinvia al rispetto delle disposizioni contenute nel citato Regolamento.

ARTICOLO 8 – REVOCA, DECADENZA E RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione revocare in ogni momento la Convenzione:

- per ragioni di pubblico interesse;
-

- per cambio destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento;
- per la mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella presente Convenzione;

Il Concessionario può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione previa comunicazione scritta con un anticipo di almeno 30 giorni.

ARTICOLO 9 –NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario s'impegna a rispettare e a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nei predetti regolamenti. La violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento potrà comportare la risoluzione della presente convenzione.

ARTICOLO 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa il Concessionario che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Concessionario presta l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso ed a conoscenza nell'espletamento dell'incarico; egli è comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'incarico, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà del Comune di risolvere la presente convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Ente. Letto, approvato e sottoscritto. IL

CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
